



F I S A R

FEDERAZIONE • ITALIANA • SOMMELIER
ALBERGATORI • RISTORATORI

**STATUTO DELLA F.I.S.A.R.
FEDERAZIONE ITALIANA SOMMELIER
ALBERGATORI RISTORATORI**

Sommario

Titolo I - DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1 – Principi fondanti.....	3
Art. 2 – Sede.	3
Art. 3 – Oggetto e scopo associativo.	3
Art. 4 - Attività.	3

Titolo II - ASSOCIATI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

Capo I – GLI ASSOCIATI.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati.	4
Art. 6 - Il sistema istituzionale.	5

Capo II – IL LIVELLO NAZIONALE.

Art. 7 - Gli organismi nazionali.	5
Art. 8 - L'Assemblea Nazionale.	5
Art. 9 - Il Consiglio Nazionale.	6
Art. 10 - La Giunta Esecutiva Nazionale.	8
Art. 11 - Il Presidente ed il Vice-presidente Nazionale.	9
Art. 12 – L'Organo di controllo.	10
Art. 13 – Il Comitato Etico.	10
Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri.	10
Art. 15 - Il Centro Tecnico Nazionale.	11
Art. 16 - Le cariche associative.	11

Capo III – IL LIVELLO TERRITORIALE O PERIFERICO.

Art. 17 - La Delegazione.	11
Art. 18 - Attività sovraterritoriali. – I Coordinamenti Territoriali.	12

Titolo III - PATRIMONIO, RISORSE, CONTABILITA' E BILANCIO.

Art. 19 - Patrimonio e risorse economiche.	13
Art. 20 - L'esercizio sociale.	13
Art. 21 - Responsabilità patrimoniale e finanziaria.	13
Art. 22 - Il marchio e altri segni distintivi.	14
Art. 23 - Scioglimento dell'associazione.	14
Art. 24 - Norme di rinvio.	14
Regolamenti richiamati.	14

Titolo I - DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1 – Principi fondanti.

1. La F.I.S.A.R. - Federazione Italiana Sommelier, Albergatori, Ristoratori – è un'associazione nazionale, senza scopo di lucro, democratica, su base volontaria che opera nel campo dell'enogastronomia in generale, con particolare attenzione alla diffusione della cultura enologica, per la diffusione della conoscenza del vino, del suo corretto abbinamento al cibo e di un suo consumo consapevole.
2. La F.I.S.A.R., nata a Volterra ed ufficialmente costituita a Pisa nel 1972, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con D.P. di Pisa n. 1070/01 Sett. I del 9 maggio 2001.

Art. 2 – Sede.

1. L'Associazione ha sede in San Giuliano Terme (PI), frazione Asciano, via dei Condotti n. 16; il Consiglio Nazionale, con propria determinazione, potrà trasferire la sede dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune nonché istituire e sopprimere eventuali sedi secondarie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia sia all'Estero.
2. L'associazione ha durata indeterminata.

Art. 3 – Oggetto e scopo associativo.

1. L'Associazione si propone, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 1 di perseguire in favore di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, la diffusione e la valorizzazione della cultura enologica e gastronomica.
2. La F.I.S.A.R. è indipendente dai partiti politici e dagli organismi sindacali.
3. Per il raggiungimento dello scopo associativo essa svolge tutte le attività, sia in Italia sia all'estero, in particolare quelle culturali, didattiche ed editoriali ritenute idonee a divulgare le conoscenze enogastronomiche, con una speciale attenzione a quelle enologiche.
4. Particolare attenzione sarà dedicata all'attività di promozione e di tutela della figura del sommelier.
5. Per ottenere tali scopi F.I.S.A.R. si propone in particolare di promuovere la figura del sommelier, valorizzandone il ruolo.

Art. 4 - Attività.

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 3, la F.I.S.A.R. potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere tutte le attività finalizzate a favorire:
 - a) la promozione e l'organizzazione di corsi, rivolti ai propri associati, per la formazione professionale dei Sommelier;
 - b) la formulazione di proposte a qualsiasi livello per la tutela professionale e qualificazione dei propri associati;
 - c) la promozione e l'organizzazione di corsi ed eventi nell'ambito della gastronomia con particolare attenzione alle produzioni tipiche locali;
 - d) la promozione e l'organizzazione di corsi per la formazione del personale docente;
 - e) la promozione della costituzione di circoli ricreativi e culturali in materia enogastronomica;
 - f) la collaborazione con i produttori, gli operatori e la stampa specializzata del settore;
 - g) la promozione di indagini, ricerche e studi in materia enogastronomica;
 - h) l'organizzazione e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed iniziative, sia nazionali sia internazionali, che abbiano come oggetto la diffusione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici;
 - i) la promozione di tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, sia in forma diretta sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;
 - j) la promozione e l'organizzazione di scambi formativi;

- k) l'ideazione, la promozione e lo sviluppo di programmi di cultura alimentare e sensoriale, diretti agli associati, a tutti i cittadini e agli operatori del settore enogastronomico, al fine di una maggiore diffusione della conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici della catena agroalimentare con particolare attenzione al settore enologico;
 - l) la valorizzazione dell'opera di coloro che, anche al di fuori dell'Associazione, hanno contribuito al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi, l'erogazione di contributi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto e altri mezzi idonei;
 - m) la partecipazione sia a livello nazionale sia internazionale, ad organismi pubblici o privati, forum;
 - n) la promozione e/o il sostegno a fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali.
2. L'associazione potrà inoltre intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa ed al suo scopo, gestire anche tramite altri soggetti costituiti o delegati di cui mantenga comunque il controllo, iniziative anche economiche ritenute utili al proprio fine sociale.

Titolo II - ASSOCIATI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

Capo I – GLI ASSOCIATI.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati.

1. Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi, siano essi persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti.
2. Gli associati, tutti aventi diritto di voto, sono suddivisi, per categoria, in:
 - a. ordinari: sono gli associati che non possono fregiarsi del titolo di sommelier previsto al successivo punto b.;
 - b. sommelier: sono gli associati che hanno superato l'esame al termine del corso F.I.S.A.R. oppure in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero la cui equivalenza sarà stabilita, nel caso concreto, dalla Giunta Nazionale applicando le disposizioni emanate all'uopo dal Consiglio Nazionale;
 - c. sommelier professionali: sono gli associati che, in base a quanto previsto dal Regolamento Interno Generale, avendo superato l'esame al termine del corso F.I.S.A.R. oppure titolo equivalente come previsto al punto b. operano professionalmente in:
 - i. alberghi, ristoranti e pubblici esercizi in genere dove vengono somministrati e/o venduti prodotti enologici, in qualità di imprenditori, di prestatori d'opera o liberi professionisti;
 - ii. Istituti Professionali Alberghieri e simili, in qualità di insegnanti;
 - d. sommelier onorari: sono nominati dal Consiglio Nazionale fra coloro, anche non operando necessariamente nel settore enogastronomico e/o vitivinicolo che, per capacità ed esperienza, hanno operato con successo nel campo enogastronomico e/o vitivinicolo o si sono resi meritevoli per opere in favore dell'Associazione; sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
3. Gli associati sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e l'impegno a versare, se non esonerati, la quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Nazionale.
4. La qualità di associato si perde, oltre che con il decesso, con il recesso e con l'esclusione.
5. L'associato ha diritto di recedere dall'Associazione in caso di dissenso dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione: la relativa dichiarazione, indirizzata alla Giunta Esecutiva Nazionale deve farsi mediante lettera raccomandata o sistemi equivalenti.
6. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Nazionale, su istanza della Giunta Esecutiva Nazionale, nei seguenti casi:

- a. violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - b. svolgimento di attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione;
 - c. perdita dei diritti civili.
7. Il provvedimento di esclusione è comunicato con lettera raccomandata o sistemi equivalenti ed è immediatamente esecutivo; contro di esso tuttavia l'associato può ricorrere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
8. L'esclusione è automatica in caso di accertata morosità nel pagamento della quota associativa.
9. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione a qualsiasi titolo non hanno alcun diritto sul suo patrimonio né possono ripetere le quote ed i contributi versati.
10. La quota associativa non è collegata a quote di natura patrimoniale e non è trasferibile a qualsiasi titolo.

Art. 6 - Il sistema istituzionale.

1. La struttura organizzativa della F.I.S.A.R. è articolata su due livelli:
- a. livello nazionale o centrale
 - b. livello territoriale o periferico

Capo II – IL LIVELLO NAZIONALE.

Art. 7 - Gli organismi nazionali.

Sono organismi nazionali di direzione politica, di governo e di controllo dell'Associazione:

- 1) Direzione politica e di Governo
- a. L'Assemblea Nazionale
 - b. Il Consiglio Nazionale
 - c. La Giunta Esecutiva Nazionale
 - d. Il Presidente ed il Vice-presidente Nazionale
- 2) Controllo
- a. L'Organo di controllo
 - b. Il Comitato Etico
 - c. Il Collegio dei Probiviri
- 3) Tecnico
- a. Il Centro Tecnico Nazionale.

Art. 8 - L'Assemblea Nazionale.

1. L'Assemblea Nazionale rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano anche gli associati non intervenuti o dissenzienti, essa rappresenta l'organo di indirizzo programmatico dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Nazionale mediante avviso scritto pubblicato sull'organo ufficiale di stampa dell'Associazione, ovvero a mezzo raccomandata, o altri mezzi equivalenti, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione prevede il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve altresì indicare la data prevista per l'adunanza in seconda convocazione, che deve essere comunque fissata in giorno diverso da quello previsto per la prima, qualora questa dovesse risultare non regolarmente costituita.
2. L'Assemblea ordinaria si costituisce regolarmente in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati: essa delibera validamente a maggioranza semplice degli intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

4. L'Assemblea ordinaria delibera in merito:
 - a. all'approvazione del bilancio consuntivo;
 - b. all'elezione dei membri del Consiglio Nazionale;
 - c. all'elezione dei componenti dell'Organo di controllo;
 - d. all'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
 - e. alla determinazione dei criteri per i rimborsi delle spese sostenute dagli organismi nazionali;
 - f. all'approvazione e/o modifica del regolamento elettorale.
 - g. alla ratifica del regolamento interno generale g. alla ratifica del regolamento interno generale approvato e/o modificato dal consiglio nazionale;
 - h. alla ratifica del regolamento delle delegazioni e del modello di statuto delle Delegazioni e degli eventuali regolamenti attuativi relativi alle delegazioni approvati e/o modificati dal Consiglio Nazionale;
 - i. alla ratifica del regolamento dei Coordinamenti Territoriali approvato e/o modificato dal Consiglio Nazionale.
5. L'assemblea ordinaria è detta "elettiva" quando è convocata per il rinnovo delle cariche sociali.
6. L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione. Per le delibere relative alle modifiche statutarie occorrono:
 - a. in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti;
 - b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti;
 - c. per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono necessari, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti.
7. Possono intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data di 60 giorni antecedenti la data dell'assemblea, risultanti dal database della Segreteria Nazionale. Ogni associato ha diritto ad un voto che può esprimere partecipando direttamente all'Assemblea ovvero facendosi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta laddove i singoli regolamenti prevedano anche la possibilità di voto per delega. In ogni caso, ciascun associato non può ricevere comunque più di due deleghe.
8. La regolarità di costituzione dell'Assemblea viene constatata e fatta constatare dal Presidente dell'Associazione il quale invita l'Assemblea a provvedere alla nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e, se sono previste votazioni su argomenti non rientranti nel precedente comma 5 (assemblea elettiva), di due o più scrutatori, tutti da scegliersi fra gli intervenuti.
9. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea medesima e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed, in genere, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per far constare la validità delle deliberazioni, per dirigere e regolare la discussione.
10. Lo svolgimento dell'assemblea elettorale, che delibera in merito ai punti b., c. e d., di cui al precedente punto 4, è disciplinato da apposito regolamento elettorale proposto dal Consiglio Nazionale ed approvato dall'assemblea stessa almeno 180 giorni prima della data prevista per l'assemblea elettorale.

Art. 9 - Il Consiglio Nazionale.

1. Il Consiglio Nazionale, viene eletto sulla base di un apposito regolamento, ispirato a principi di democrazia, governabilità e rappresentanza territoriale. L'Assemblea elettiva dovrà essere convocata tra il 1° ed il 31 ottobre dell'anno di scadenza della consiliatura.

2. Il Consiglio Nazionale è composto da quindici membri eletti dall'Assemblea Nazionale fra gli associati, entra in carica il primo gennaio dell'anno successivo e resta in carica quattro anni.
Tra la data della proclamazione del nuovo Consiglio Nazionale e il suo insediamento, il Consiglio Nazionale uscente non può proporre modifiche alle norme statutarie ed ai regolamenti che lo completano e dettagliano, nonché stipulare contratti che non siano stati deliberati in data antecedente quella dell'assemblea elettiva.
3. Qualora, nel corso del quadriennio, venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli per cooptazione seguendo le modalità previste nel Regolamento elettorale; i consiglieri così cooptati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora nel Consiglio venissero a mancare la metà più uno dei 15 componenti originariamente eletti, il Consiglio si scioglie, e l'Organo di controllo provvede a convocare, entro 60 giorni, una nuova assemblea elettorale che si svolgerà secondo le stesse modalità operative adottate per la precedente elezione. Il Consiglio così eletto resterà in carica fino al 31 dicembre del quarto anno successivo e la riunione di insediamento deve essere convocata entro 15 giorni dalla data di proclamazione.
4. La riunione di insediamento è convocata, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, e presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra i candidati della lista vincente.
5. Nel corso della sua prima riunione viene definita la composizione della Giunta Esecutiva nel rispetto delle norme riportate nel Regolamento Elettorale e nel Regolamento Generale.
6. Il Consiglio Nazionale è convocato presso la sede dell'Associazione o altrove dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno ovvero quando ne abbia ricevuto domanda motivata dalla Giunta Esecutiva Nazionale, dall'Organo di controllo oppure da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
7. La convocazione è fatta con avviso scritto da inviare, al domicilio di ciascun consigliere e dei membri effettivi dell'Organo di controllo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo posta elettronica anche certificata. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o posta elettronica certificata inoltrata almeno tre giorni prima dell'adunanza.
8. Le sedute del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-presidente o, in mancanza anche di questi, dal consigliere più anziano in carica, secondo quanto previsto dal precedente comma 4.
9. Le riunioni del Consiglio Nazionale possono svolgersi anche in forma di videoconferenza, o altro mezzo tecnico equipollente, a condizione che siano presenti, nel luogo nel quale la riunione è convocata, almeno il Presidente della riunione e il Segretario della riunione, vi sia la possibilità che tutti i partecipanti possano essere identificati, e che ciascuno di essi, durante lo svolgimento della riunione, possa intervenire senza problemi in ogni momento, possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.
10. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo per l'approvazione dei regolamenti di sua competenza richiamati dal presente statuto per i quali occorre la maggioranza dei 2/3; in caso di parità di voti ha prevalenza il voto di chi presiede la riunione.
11. Il Consiglio Nazionale rappresenta l'organo di indirizzo politico, amministrativo ed economico e ad esso è devoluta l'intera competenza della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo ha il compito di:
 - a. individuare i temi di grandi campagne nazionali;
 - b. attribuire ai Consiglieri le eventuali deleghe ritenute opportune;
 - c. deliberare il conferimento di specifiche deleghe e/o procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni;

- d. approvare le quote associative e i servizi agli associati proposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- e. verificare e controllare l'attuazione del programma annuale, approvare il bilancio preventivo deliberato dalla Giunta Esecutiva Nazionale ed il progetto di bilancio consuntivo predisposto dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- f. sostituire i suoi membri decaduti o dimissionari;
- g. disporre, in caso di grave violazione delle norme statutarie di impossibilità di regolare funzionamento, ovvero di mancato adeguamento dello statuto e suoi regolamenti attuativi al regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale, la decadenza immediata dell'organo amministrativo della Delegazione territoriale e contestualmente nominare un commissario straordinario che provveda alla gestione corrente ed alla convocazione di un'assemblea per l'elezione dei nuovi organi direttivi della Delegazione stessa;
- h. attribuire alla Giunta Esecutiva Nazionale ed eventualmente anche ai suoi singoli componenti le deleghe ritenute opportune per la gestione ordinaria dell'Associazione;
- i. verificare e controllare l'attività svolta dalla Giunta Esecutiva Nazionale, in relazione agli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea;
- j. nominare e revocare i componenti del Centro Tecnico Nazionale;
- k. ratificare la nomina e/o la revoca dei coordinatori Territoriali eletti dalle delegazioni coordinandone e controllandone l'operato;
- l. nominare e/o revocare i componenti del Comitato Etico;
- m. nominare i componenti della Commissione elettorale;
- n. approvare e/o modificare il Regolamento Interno Generale;
- o. approvare e/o modificare il regolamento disciplinante le modalità di tenuta della contabilità sociale e delle procedure amministrative interne, di formazione, divulgazione e approvazione del rendiconto associativo;
- p. approvare e/o modificare il Regolamento per l'utilizzo dei Marchi e dei Segni Distintivi, monitorare e tutelare l'uso e, in caso di violazione ovvero di uso non autorizzato e/o di abuso, revocarne ed inibirne l'uso;
- q. approvare e/o modificare il Regolamento di giurisdizione interna e di funzionamento del Collegio dei Probiviri ed il Codice Etico;
- r. approvare e/o modificare il Regolamento di funzionamento dei Coordinamenti Territoriali;
- s. approvare e/o modificare il Regolamento del Centro tecnico Nazionale;
- t. approvare e/o modificare il modello dello statuto delle Delegazioni ed eventuali regolamenti attuativi;
- u. approvare e/o modificare il regolamento per l'istituzione delle Delegazioni territoriali;
- v. approvare e/o modificare il regolamento per la gestione delle società strumentali partecipate;
- w. assegnare tutte le cariche onorifiche previste dal Regolamento Interno Generale;
- x. deliberare, in presenza di gravi e giustificati motivi, la decadenza del Presidente Nazionale, sentito il parere vincolante congiunto dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri.

Per la gestione straordinaria, il Consiglio Nazionale ha il compito di:

- a. autorizzare l'apertura e il rinnovo di linee di credito;
- b. autorizzare l'acquisto e la cessione di beni immobili, nonché l'acquisto di partecipazioni, nominando i propri rappresentanti;
- c. nominare i rappresentanti dell'associazione in organismi e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;
- d. autorizzare l'accettazione di eredità e lasciti testamentari.

Art. 10 - La Giunta Esecutiva Nazionale.

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale e da altri 4 Consiglieri nominati od eletti secondo le norme riportate nel Regolamento elettorale.

2. La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione e attua le decisioni adottate dal Consiglio Nazionale. Ad essa possono essere devolute o delegate dal Consiglio Nazionale singole e specifiche competenze, fatta salva l'eventuale ratifica delle decisioni adottate. Essa è investita di tutti poteri che le vengono conferiti dal Consiglio Nazionale. La Giunta Esecutiva Nazionale viene convocata dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice-presidente Nazionale ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno sei volte all'anno. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 giorni contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in casi di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.
3. La comunicazione della convocazione deve essere inviata, con le stesse modalità, a tutti i componenti il Consiglio Nazionale.
4. Qualora necessario, può riunirsi e deliberare in conferenza video o telefonica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
5. La Giunta Esecutiva Nazionale delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente Nazionale.
6. La Giunta Esecutiva Nazionale ha il compito di:
 - a. predisporre gli strumenti organizzativi per l'attuazione delle decisioni del Consiglio Nazionale;
 - b. predisporre e deliberare il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, trasmettendolo al Consiglio Nazionale ed all'Organo di controllo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
 - c. predisporre il progetto di bilancio consuntivo, trasmettendolo al Consiglio Nazionale ed all'Organo di controllo almeno 30 giorni prima della data prevista per l'Assemblea Nazionale;
 - d. dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti;
 - e. predisporre i calendari dell'attività nazionale proponendoli, per approvazione, al Consiglio Nazionale;
 - f. definire le modalità di attuazione delle campagne nazionali;
 - g. proporre al Consiglio Nazionale la nomina dei rappresentanti dell'associazione in organismi e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ivi incluse le proprie partecipate e controllate;
 - h. favorire l'istituzione delle Delegazioni, su richiesta motivata, delineandone l'ambito territoriale;
 - i. prestare l'assistenza alle Delegazioni in occasione della eventuale cessazione;
 - j. predisporre interventi a livello territoriale, allo scopo di contribuire alla regolare tenuta amministrativa nella piena osservanza delle norme statutarie e di legge;
 - k. predisporre gli altri regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e dei rispettivi organi competenti;
 - l. proporre al Consiglio Nazionale, per approvazione, la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, il loro mandato e la nomina dei componenti, anche finalizzati alla stesura o revisione dei regolamenti sopra indicati.
7. La Giunta Esecutiva Nazionale può deliberare, in caso di urgenza, anche su argomenti non delegati dal Consiglio Nazionale salvo ratifica alla prima riunione dello stesso.
8. Delle riunioni di Giunta Esecutiva deve essere redatto un verbale che deve essere inviato al massimo entro 10 giorni a tutti i componenti il Consiglio Nazionale.

Art. 11 - Il Presidente ed il Vice-presidente Nazionale.

1. Il Presidente Nazionale ha la firma sociale ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esegue le delibere del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale.
2. Il Presidente svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale definendone gli argomenti da trattare;
 - b. esercita le funzioni espressamente delegate dal Consiglio Nazionale al Presidente.
 - c. nei casi di urgenza avoca a sé i poteri della Giunta Esecutiva Nazionale, salvo ratifica di questa alla prima riunione.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vice-presidente Nazionale, la cui presenza e/o firma, attesta, di fronte ai terzi, l'assenza o l'impedimento del Presidente.
4. La carica di Presidente non può essere rivestita dalla medesima persona per più di due mandati consecutivi.

Art. 12 – L'Organo di controllo.

1. La vigilanza sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento, nonché l'attività di revisione legale, è affidata ad un Organo di controllo eletto dall'Assemblea.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti fra gli associati, iscritti al registro dei revisori legali dei conti, che hanno espresso la loro candidatura ed hanno conseguito il maggior numero di voti.
3. Il candidato che consegue il maggior numero di preferenze assumerà la carica di Presidente dell'Organo di controllo.
4. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, preferibilmente con periodicità trimestrale. La riunione può svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione ovvero con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
5. L'Organo di controllo è presente alle sedute del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale. Per tale ragione dovranno essere trasmessi ai componenti il Collegio gli ordini del giorno di tutte le convocazioni degli organi medesimi.
6. L'Organo di controllo dura in carica quattro anni, e comunque fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto anno, ed i suoi membri sono rieleggibili.
7. L'Organo di controllo provvede, in caso di inadempimento da parte degli organi a ciò predisposti, alla convocazione dell'Assemblea Nazionale, si richiamano, per quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2401, 2402 e 2403 bis del Codice Civile, nonché le altre norme di legge concernenti la revisione legale.

Art. 13 – Il Comitato Etico.

1. Il Comitato Etico redige ed aggiorna il Codice Etico e lo presenta al Consiglio Nazionale per l'approvazione.
2. Il Comitato Etico è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette associati e sono rieleggibili.
3. I componenti del Comitato Etico vengono nominati dal Consiglio Nazionale. Essi sono scelti tra gli associati che abbiano ricoperto in passato la carica di Presidente Nazionale ovvero tra gli associati ritenuti, ad insindacabile giudizio del Consiglio Nazionale stesso, in possesso dei requisiti necessari. Non possono essere nominanti i componenti in carica del Consiglio Nazionale.

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organismo di giurisdizione interna ed ha funzioni di garanzia interpretativa delle norme statutarie e regolamentari a tutti i livelli. Il Collegio dei Probiviri esercita inoltre le funzioni disciplinari, nonché quelle previste nel Codice etico.
2. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti fra gli associati, preferibilmente di comprovata esperienza, che hanno espresso la loro candidatura e che hanno conseguito il maggior numero di voti. I membri del collegio dei Probiviri rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.
Il candidato che consegue il maggior numero di preferenze assumerà la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri. La carica di probiviro è incompatibile con quella di Delegato o componente degli altri organi sociali nazionali.
3. Il Collegio dei Probiviri può intervenire su invito alle sedute del Consiglio Nazionale. In tal caso dovrà essere trasmesso a tutti i componenti il Collegio l'ordine del giorno delle convocazioni.
4. Le modalità di funzionamento ed intervento sono disciplinate da apposito regolamento.
5. Ha il compito di esaminare i casi che gli vengono deferiti dagli organi istituzionali o da singoli associati.
6. È di esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra gli associati e l'Associazione, o gli organi della stessa, in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla attuazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni o concernenti comunque i rapporti associativi ivi compresi i provvedimenti di natura disciplinare.
7. Il Collegio dei Probiviri, inoltre, decide definitivamente sul ricorso degli associati in caso di esclusione.
8. Decide, previa istruttoria, con provvedimento scritto motivato.
9. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 15 - Il Centro Tecnico Nazionale.

1. Il Centro Tecnico Nazionale è responsabile degli aspetti didattici e formativi erogati dall'Associazione, definendo i programmi dei corsi di formazione e dei test di verifica per l'attribuzione delle varie qualifiche; si occupa della predisposizione del materiale didattico per i vari livelli di corso.
2. Il CTN è nominato dal Consiglio Nazionale la sua composizione ed il suo funzionamento sono rimessi all'apposito regolamento.

Art. 16 - Le cariche associative.

1. Tutte le cariche associative e istituzionali sono riservate agli associati e sono svolte a titolo gratuito. A chiunque ricopra incarichi istituzionali è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di missioni per conto dell'associazione secondo il Regolamento Interno Generale.
2. La richiesta dei rimborsi delle spese sostenute deve pervenire, a pena di decadenza del diritto al rimborso, alla Segreteria Nazionale entro e non oltre il 60° giorno successivo al termine della missione.
3. Chiunque ricopra cariche associative e istituzionali a qualsiasi livello dell'Associazione deve adeguare il proprio comportamento al Codice Etico.
4. Le cariche istituzionali di natura elettiva sia Nazionali sia Territoriali sono incompatibili tra loro.
5. Tutti gli associati coinvolti in cariche istituzionali devono mantenere lo stato di associato per tutto il mandato, a pena di sostituzione nell'incarico.

Capo III – IL LIVELLO TERRITORIALE O PERIFERICO.

Art. 17 - La Delegazione.

1. Le Delegazione è il livello organizzativo territoriale della F.I.S.A.R. all'interno della quale gli associati esercitano l'attività associativa.
2. Sono definite "storiche", e possono fregiarsi di tale appellativo, le delegazioni riconosciute tali alla data del 31 dicembre 2017 e tutte quelle che, previa richiesta al Consiglio Nazionale, sono state costituite ed hanno operato continuativamente da almeno 25 anni e che in tutto questo periodo non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare o abbiano violato il codice etico.
3. Il territorio di competenza della Delegazione viene stabilito dal Consiglio Nazionale, sentito il parere del Centro Tecnico Nazionale, in base sia all'omogeneità storico-culturale della zona ed alle sue tipologie agroalimentari, sia a specifiche esigenze organizzative.
4. La Delegazione deve assumere identità giuridica autonoma; è retta da un proprio Statuto approvato dall'Assemblea degli associati della Delegazione che deve essere conforme al modello approvato dal Consiglio Nazionale e ratificato dall'Assemblea, nonché dagli eventuali regolamenti attuativi, anch'essi conformi ai modelli proposti dal Consiglio Nazionale e ratificati dall'Assemblea.
5. La Delegazione è gestita dal Consiglio di Delegazione, eletto dall'Assemblea degli associati della Delegazione. Il Consiglio di Delegazione elegge tra i propri membri il Delegato Fisar il quale ne ha la rappresentanza legale ed è insieme ai componenti del consiglio di Delegazione, rieleggibile.
6. L'Assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta all'anno, essa è costituita da tutti gli associati iscritti nella Delegazione che siano in regola con il pagamento della quota.
7. Tutti gli associati della Delegazione sono associati F.I.S.A.R. e la tessera nazionale è tessera sociale della Delegazione.
8. La Delegazione può essere commissariata, su provvedimento del Consiglio Nazionale, come previsto all'art. 9 comma 11 lettera g. del presente statuto.
9. L'eventuale scioglimento della Delegazione non comporta, per gli associati della stessa, la perdita della qualifica di associato della F.I.S.A.R.

Art. 18 - Attività sovraterritoriali. – I Coordinamenti Territoriali.

1. Le attività e le iniziative delle Delegazioni che possano assumere caratteristiche e dimensioni tali da interessare eventualmente ambiti territoriali ricadenti nel territorio di competenza di altre Delegazioni, sono subordinate all'assenso del Consiglio Nazionale, al fine di renderle coerenti con i programmi nazionali stessi. Allo scopo di favorire la collaborazione tra le varie Delegazioni ed il Consiglio Nazionale, sono istituiti i Coordinamenti Territoriali.
2. I coordinamenti territoriali sono macro-aree geografiche all'interno del territorio nazionale, che contengono più delegazioni fra di loro fisicamente contigue.
Le macro-aree sono definite dal Consiglio Nazionale di intesa con il CTN, sentite le delegazioni coinvolte e tenuto conto della distribuzione geografica degli associati e delle Delegazioni stesse sul territorio.
3. Il Consiglio Nazionale ratifica la nomina e/o la revoca del coordinatore territoriale, eletto dalle delegazioni per ciascuna macro area geografica. La proposta, l'elezione, la nomina, il funzionamento e la revoca del coordinatore territoriale sono disciplinate da specifico regolamento approvato dal Consiglio Nazionale e ratificato dall'Assemblea.
Il Coordinatore Territoriale dura in carica 4 anni ed è rieleggibile e partecipa di diritto, previa convocazione e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale, che ne decide il rimborso spese.
4. Le riunioni del Coordinamento Territoriale hanno natura propositiva, vengono convocate dal Coordinatore che, sentiti gli altri delegati, provvede a stilare l'ordine del giorno.
La convocazione delle riunioni del Coordinamento Territoriale deve essere inviata a tutte le Delegazioni esistenti nell'area e per conoscenza alla Segreteria Nazionale.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale dal quale risultino le conclusioni tratte sulle tematiche poste all'ordine del giorno e le eventuali proposte avanzate in merito.

Il Coordinatore porta le conclusioni raggiunte all'attenzione del Consiglio Nazionale, alla prima riunione utile del Consiglio Nazionale o, in caso di giustificato impedimento, inviando copia del verbale alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dallo svolgimento della riunione. Il Consiglio Nazionale può decidere di ascoltare direttamente il Coordinatore convocandolo alla prima riunione utile.

5. Il funzionamento e la gestione dei coordinamenti territoriali verranno disciplinati nel regolamento per il funzionamento dei Coordinamenti Territoriali approvato dal Consiglio Nazionale e ratificato dall'Assemblea.

Titolo III - PATRIMONIO, RISORSE, CONTABILITA' E BILANCIO.

Art. 19 - Patrimonio e risorse economiche.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. dal fondo di dotazione iniziale determinato in sede di atto costitutivo;
 - b. dai beni mobili e immobili, dai valori immobiliari e dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - c. dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
 - d. dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio Nazionale delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.
 - e. dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività previste dallo scopo associativo da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d. contributi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo.
3. Gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione, riguardanti le attività statutariamente previste, nonché alla copertura di eventuali perdite di gestione.
4. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi, riserve di avanzi di gestione o di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 20 - L'esercizio sociale.

1. L'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Nazionale predispone il progetto di bilancio, corredandolo di una propria relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
2. Il bilancio, con le relazioni della Giunta Esecutiva Nazionale e dell'Organo di controllo, e dell'eventuale relazione del Revisore legale, viene messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione, ovvero con modalità telematiche nell'area riservata del sito dell'associazione, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.

Art. 21 - Responsabilità patrimoniale e finanziaria.

1. Le Delegazioni territoriali, nell'ambito delle competenze loro attribuite, hanno autonomia patrimoniale e finanziaria.
2. Gli organismi nazionali dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle Delegazioni territoriali, le quali rispondono, unicamente con i propri rispettivi patrimoni e con i propri rispettivi responsabili.

Art. 22 - Il marchio e altri segni distintivi.

1. La denominazione ufficiale dell'associazione è "F.I.S.A.R. - Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori"[®] così come riprodotta nell'Allegato "A".
2. Tale denominazione è stata registrata presso il Tribunale di Pisa.
3. I marchi ufficiali dell'associazione sono quelli riprodotti nell'allegato "B". Tali marchi sono registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.).
4. La loro gestione è di esclusiva competenza della Giunta Esecutiva Nazionale che ne autorizza l'uso secondo i principi e le norme del Regolamento.
5. La FISAR si tutelerà nelle sedi competenti nei confronti di chiunque utilizzi il Marchio o la Denominazione senza averne titolo, o li utilizzi in modo non conforme all'autorizzazione e/o per scopi diversi da quelli previsti dallo statuto e dal regolamento.

Art. 23 - Scioglimento dell'associazione.

1. Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea Nazionale straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, a uno o più Enti riconosciuti che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo altra diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 24 - Norme di rinvio.

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con specifico "Regolamento Interno Generale" da elaborarsi a cura della Giunta Esecutiva Nazionale e da approvarsi da parte del Consiglio Nazionale e ratificarsi dall'Assemblea.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e comunitario con particolare riferimento alle disposizioni normative vigenti per le associazioni/enti di tipo associativo non aventi scopo di lucro.

Regolamenti richiamati.

1. Regolamento interno generale;
2. Regolamento per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea Elettorale.
3. Regolamento di tenuta della contabilità sociale e delle procedure amministrative interne.
4. Regolamento per l'utilizzo dei Marchi e dei Segni Distintivi.
5. Regolamento di giurisdizione interna e di funzionamento del Collegio dei Probiviri.
6. Regolamento di funzionamento dei Coordinamenti Territoriali.
7. Regolamento del Centro Tecnico Nazionale.
8. Codice Etico.
9. Statuto tipo della Delegazione territoriale e relativo regolamento di gestione.
10. Regolamento per l'istituzione delle Delegazioni territoriali.
11. Regolamento per la gestione di società strumentali partecipate.

Firmato Alfonso Matarazzo
Firmato Filippo Lazzeroni notaio
Copia conforme all'originale.